

T.F.R. e PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il "trattamento di fine rapporto", (TFR), è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda. Conosciuta, specie in passato, più comunemente come "**liquidazione**", è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso.

Come si calcola

Il TFR si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per **13,5** (la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all'Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accan-

tonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile.

Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat).

Dal 2005 il **valore del Tfr maturato** non è più presente come voce nel modello Cud. Il lavoratore può comunque richiederlo in ogni momento al proprio datore oppure consultare l'ultima busta paga dell'anno e in sede di conguaglio fiscale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 24 novembre 2005 la **Riforma della Previdenza complementare** con la quale si disciplina la destinazione del Tfr ai fondi pensione complementari, attraverso il meccanismo del **silenzio-assenso**. La novità partirà dal **1° gennaio 2007**. Da questa data scatterà il decorso dei sei mesi entro i quali il lavoratore che non ha ancora aderito ad una forma pensionistica complementare, dovrà scegliere se destinare o meno il Tfr ai fon-

di pensioni. In mancanza di una comunicazione, scatta il meccanismo di silenzio-assenso e il Tfr finisce automaticamente nei fondi. Nelle pagine seguenti abbiamo cercato di entrare nel dettaglio. Maggiori particolari sono attesi dai Decreti Attuativi che al momento di andare in stampa non sono stati ancora promulgati dal Governo. E' bene tenere presente che la destinazione del Tfr ai Fondi



pensione è parte di un problema più generale, rappresentato dal cambiamento del sistema previdenziale (dal sistema retributivo a quello contributivo), realizzato con la legge Dini del 1995. Con il nuovo sistema, per ragioni demografiche ed economiche, i lavoratori più giovani usufruiranno di un assegno pensionistico più basso che in passato: da qui la necessità di integrare la pensione pubblica con quella complementare.


Silenzio – Assenso

E' la brutta novità introdotta a suo tempo e oggi confermata, secondo la quale chi tace acconsente a far confluire automaticamente il suo TFR nei Fondi Integrativi.

Sino ad oggi e per il nostro ordinamento giuridico, chi tace, TACE, riflette e comunque non si pronuncia. QUALSIASI decisione è bene che vado presa, pronunciandosi sempre e comunque, per iscritto.

Da questa data scatterà il decorso dei sei mesi entro i quali il lavoratore che non ha ancora aderito ad una forma pensionistica complementare, dovrà scegliere se destinare o meno il Tfr ai fon-

Lavoratori già occupati prima della data 29 Aprile 1993 (almeno una settimana di contributi versati)



TFR MATURANDO

Il Trattamento di Fine Rapporto che si accantona dal momento della scelta, ossia, da quel momento in poi.

FONDO RESIDUALE INPS Fondo gestito come tutte le forme pensionistiche complementari ed è definito residuale perché finiscono in questo fondo solo i TFR maturandi di lavoratori che non hanno compiuto scelte (silenzio assenso) in assenza di Fondo Complementare di categoria.

CONTRIBUTO A CARICO DATORE DI LAVORO In caso di scelta di una forma pensionistica prevista da accordi collettivi, il lavoratore che versa nel fondo il proprio contributo, ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro. Se si sceglie una forma pensionistica diversa (fondi aperti, individuali etc) non si ha diritto al contributo del datore di lavoro



Lavoratori con prima occupazione dopo il 29 Aprile 1993 e neo assunti dal 2007

OPZIONE ESPLICITA

Entro il 30 Giugno o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1 Gennaio 07, **con dichiarazione scritta** al datore di lavoro può scegliere di:

Conferire l'intero TFR maturando alla forma di Previdenza Complementare scelta (Fondi pensioni negoziali, aperti, regionali, individuali etc.)
Questa scelta è irrevocabile per il futuro

Mantenere l'intero TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.
Questa scelta può essere revocata in futuro (iscrivendosi ad un Fondo Pensioni)
Le aziende con più di 50 dipendenti trasferiranno il TFR maturando presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS
Nelle aziende sino a 49 dipendenti il TFR continuerà ad essere gestito in azienda come sempre.

SILENZIO ASSENSO

Se entro il 30 Giugno o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1 Gennaio 07, il lavoratore

NON ESPRIME alcuna volontà scritta:

Il datore di lavoro trasferisce l'intero TFR maturando:

Alla forma pensionistica collettiva prevista dai CCNL, .
(es COMETA o FONDAPI o ARTI-FOND)

In presenza di più forme pensionistiche collettive, a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori

In assenza delle precedenti, al Fondo Residuale INPS, fondo gestito come tutte le forme pensionistiche complementari

PRIMA OCCUPAZIONE DOPO IL 29 APRILE 93

coloro che prima di quella data non hanno contributi (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria (es.INPS).

In questo caso chi ha già aderito ad un Fondo di Categoria non deve fare nessuna scelta in quanto già destina al Fondo l'intero TFR.

FONDO TESORERIA DELLO STATO GESTITO DALL'INPS

Fondo istituito dal 1/1/07 dove confluiscono i TFR dei lavoratori delle aziende con oltre 50 dipendenti la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare opere di pubblica utilità.



COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE SE IL TFR FINISCE NEL FONDO TESORERIA DELLO STATO?

Non cambia nulla perchè rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto continueranno ad essere erogate secondo le vecchie regole, dal proprio datore di lavoro. Ovviamente in questo caso non si usufruisce del contributo del Datore di lavoro e il rendimento del TFR è identico a quello finora lasciato in azienda

FIOM CGIL ROMA SUD

Via del Velodromo 80

Tel.: 06.786639 – 06.7800311

Fax: 06.7822319

E-mail: fiomrmsud@lazio.cgil.it

Su Internet ci trovi:

www.fiomromasud.org

DIFFERENZA TRA FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (O CHIUSI) E FONDI APERTI

I Fondi chiusi o previdenza complementare sono quelli definiti nei CCNL di categoria e/o in appositi accordi collettivi aziendali e sono alimentati da un contributo a carico del datore di lavoro ed una quota del TFR. I Fondi aperti sono quelli istituiti dalle Assicurazioni, Banche e società di gestione del risparmio o intermediazione mobiliare, ma chi opererà per questi non beneficerà del contributo del datore di lavoro

SI PUO' MODIFICARE IN SEGUITO UNA SCELTA

Nel caso di scelta per il mantenimento del TFR, in qualsiasi momento si può cambiare idea e destinarlo ad un Fondo Pensionistico Complementare.

Nel caso di scelta di adesione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare (Fondi pensioni negoziali, aperti o individuali), tale scelta è IRREVOCABILE per il futuro.

RISCATTO O TRASFERIMENTO DA UN FONDO

Il lavoratore iscritto, se non è giunto all'età pensionabile, potrà **riscattare** le somme versate solo nel caso in cui perda i requisiti di lavoratore metalmeccanico (dimissioni, licenziamento, ecc.), oppure potrà **trasferire** a un Fondo aperto (senza usufruire del contributo del datore di lavoro) dopo almeno due anni dall'entrata in vigore della nuova legge.



GLI INVESTIMENTI NEI FONDI NEGOZIALI DI CATEGORIA

Le somme versate nel Fondo di previdenza complementare sono investite sul mercato finanziario in modo particolarmente prudente (tutti i Fondi dispongono anche di un tipo di investimento con rendimento formalmente garantito). Numerosi sono gli strumenti di controllo cui i fondi devono sottostare. Obiettivo dell'attività d'investimento è ricercare rendimenti migliori di quello del Tfr. Negli organi di gestione dei Fondi sono inoltre presenti sia lavoratori che rappresentanti sindacali.

COMETA

Cometa: sede legale, via Vittor Pisani, 31 - 20124, Milano;

Telefono: 02-6691349; fax: 02-6691341;

e-mail: sede@cometafondo.it

Call center: 02-255361 - fax 02-25536230 dal lunedì al venerdì dalle 9:00/18:00

L'indirizzo del **Sito internet** di Cometa è: www.cometafondo.it .

FONDAPI

E' il Fondo di previdenza complementare (intercategoriale) dei lavoratori metalmeccanici di pendenti di aziende che applicano il contratto Unionmeccanica-Confapi.

Sede operativa: Via Donatello 75, 001-96, Roma. Tel: 06-36006135; 06-36086392; fax: 06-3214994.

Per informazioni: info.aderenti@fondapi.191.it –

er quesiti relativi alla contribuzione: Info.aziende@fondapi.it

Fax 041 - 5907069